



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
**Comitato di vigilanza e controllo**

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

**Oggetto: richiesta sul campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inoltrata dalla**  
[REDACTED]

In merito all'istanza di chiarimento sul campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inviata dalla [REDACTED] (ISPRA PROT. N. 14983 DEL 15/03/2024) relativamente ad utensili di grandi dimensioni (superiori a 15,625 metri cubi e di peso maggiore di nr. 2 tonnellate), con cui si chiede di verificare se apparecchiature analoghe in fase di progettazione, che saranno immesse nel mercato e che prevedibilmente avranno peso e dimensioni inferiori a quelle sopra indicate, siano da ritenersi ugualmente escluse dal campo di applicazione del citato decreto legislativo.

L'art. 4 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n.49 del 2014 definisce che: *“Utensili industriali fissi di grandi dimensioni: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo.”*

Pertanto, tenuto conto delle “Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione ‘aperto’ del decreto legislativo n. 49/2014” del 2018 (<https://www.cdcrree.it/wp-content/uploads/2021/07/Linee-guida-Comitato-Vigilanza-e-Controllo-RAEE.pdf>), un'apparecchiatura è definita “utensile industriale fisso di grandi dimensioni” se rispetta i seguenti tre requisiti:

1. E' immesso sul mercato come singolo utensile e non è costruito “su misura”. Un utensile elettrico ed elettronico è essenzialmente una macchina, spesso con parti moventi, e usata, per esempio, per il trattamento o la produzione di un prodotto e lavora pezzi.
2. E' installata in un dato luogo in modo permanente. Ciò significa che l'utensile non cambia la sua posizione per tutto il suo ciclo di vita. L'utensile può comunque avere una sua mobilità nello stesso



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
**Comitato di vigilanza e controllo**

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

sito o impianto, ad esempio può muoversi su binari. Inoltre la specifica indicazione che deve essere installata e 18 disinstallata solo da professionisti indica che tale utensile è utilizzato solo in ambito professionale.

3. E' di "grandi dimensioni": si riferisce sia alle prestazioni dell'utensile che alle sue reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini dimensionali cosa si intenda per "grandi dimensioni", EWRN, il network dei registri europei, ha fornito i seguenti parametri per uniformare la definizione:

i) Peso: maggiore di 2 tonnellate;

ii) Volume: 15,625 m<sup>3</sup> o superiore (per es. un utensile di dimensioni di 2,5m \* 2,5m \* 2,5m).

I parametri i. e ii., secondo le indicazioni EWRN, devono essere entrambi rispettati.

**Il Presidente**  
**Dott. Carlo Zaghi**